

Allegato “B” al n. 31128/15375 di Repertorio

STATUTO DELLA “ASSOCIAZIONE ITALIANA RENE POLICISTICO ETS”

Art. 1. Costituzione e Sede

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal presente Statuto, dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., di seguito il “*Codice*”, con sede legale e operativa nel Comune di Milano, denominata: “**Associazione Italiana Rene Policistico ETS**”, con sigla “**AIRP ETS**” o “**A.I.R.P. ETS**”.

1.2 L'Associazione è democratica, non ha fini di lucro e opera a livello nazionale. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, costituire sedi secondarie anche in altri comuni sia in Italia che all'estero.

1.3 È obbligatorio l'uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Ente del Terzo Settore” o dell'acronimo “ETS”, ai sensi di legge.

Art. 2. Oggetto e finalità

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale allo scopo di arrecare benefici a persone svantaggiate da condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari, ed in particolare in favore di *Pazienti* e loro *Familiari*, affetti da Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD); pertanto la Missione dell'Associazione è di “*Rendere la vita migliore*”, di prevenire la malattia, di migliorare lo stato di salute ed il benessere dei *Pazienti* affetti e dei loro *Familiari* e dei *Caregiver*, direttamente interessati in quanto la patologia è a carattere genetico e può quindi coinvolgere altri membri della famiglia.

2.2 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolge, sia a favore dei propri Associati sia a favore di terzi, in via esclusiva o principale, le seguenti “attività di interesse generale”, avvalendosi anche dell'attività di volontari:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 lett. a);
- b) prestazioni assistenziali e socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 lett. c);
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice* (art. 5 lett. u);
- d) educazione, istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d);
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice* (art. 5 lett. i);

- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 lett. w).

2.3 Per la realizzazione delle attività di interesse generale l'Associazione si propone, concretamente, di svolgere le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- fornire assistenza socio-sanitaria (escludendo l'attività clinica e terapeutica dirette) alle persone affette da Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD), nonché fornire e divulgare l'istruzione e l'educazione dei Pazienti e delle loro Famiglie in relazione a detta patologia ed ai problemi ad essa inerenti;
- raggiungere il maggior numero possibile di persone affette da Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD) sul territorio nazionale allo scopo di renderle edotte sull'esistenza dell'Associazione e sull'attività da essa svolta;
- svolgere un'opera di sensibilizzazione, anche per mezzo di strumenti telematici e con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa, sulle tematiche legate a detta patologia, affinché, attraverso una conoscenza più diffusa, sia possibile migliorare il percorso diagnostico e terapeutico dei Pazienti che ne sono affetti;
- offrire al pubblico un punto di riferimento certo e qualificato per ottenere informazione scientifica, operativa e logistica sulle problematiche relative alla Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD) ed interventi relativi;
- promuovere giornate di studio ed iniziative da parte di enti pubblici e privati su tutto il territorio per l'informazione e l'istruzione circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche relative alla malattia;
- promuovere rapporti di collaborazione e di scambio di informazioni con le Società Mediche, Scientifiche e Farmaceutiche che si occupano di Malattia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD), per incoraggiare la continua ricerca scientifica e la diffusione di conoscenze sull'argomento;
- promuovere iniziative di ricerca scientifica sui problemi posti dalla sopra detta patologia;
- promuovere e curare, in modo diretto o indiretto, la pubblicazione di notiziari, indagini, ricerche, libri, riviste periodiche, bibliografie, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- promuovere rapporti con Associazioni nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi o programmi analoghi ai propri;
- elaborare, promuovere, realizzare progetti di solidarietà sociale in genere, tra cui iniziative socio-educative e culturali, come l'organizzazione di simposi e seminari sull'argomento in modo da favorirne la prevenzione, la conoscenza e la diffusione tra il pubblico della patologia del Rene Policistico Autosomico Dominante (ADPKD) e Recessivo (ARPKD);
- svolgere attività di beneficenza diretta e indiretta tramite l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, a favore di Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, destinata al sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del *Codice*,

- esercitare, a norma dell'art. 7 del *Codice*, attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio Direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'Associazione.

2.4 L'Associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle *attività di interesse generale*, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del *Codice*.

2.5 L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

2.6 L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altri ETS ed Enti non lucrativi.

Art. 3. Durata

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato.

Art. 4. Gli Associati

4.1 Sono Associati dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di Associati Fondatori. Possono aderire all'Associazione in qualità di Associati Ordinari tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità e gli scopi, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia e che facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo con indicazione del domicilio e/o dell'indirizzo di posta elettronica cui devono essere inviate le comunicazioni.

4.2 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di enti giuridici, pubblici e privati nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 117/2017.

4.3 Tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri ad eccezione del pagamento della quota Associativa per i soci Onorari e il numero degli Associati è illimitato.

4.4 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa; il Consiglio Direttivo si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

4.5 Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sull'ammissione dei nuovi Associati con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi alla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si

pronunci il Collegio dei Probiviri, se nominato, o, in caso di mancanza, l'Assemblea degli Associati in occasione della prima convocazione utile.

Il Consiglio Direttivo può nominare Associati Onorari coloro che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.

Art. 5. Diritti e doveri degli Associati

5.1 Tutti gli Associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega dal momento della loro iscrizione nel libro Associati;
- di svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato e di recedere dall'Associazione;
- di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali ulteriori modalità definite in un apposito regolamento;
- di candidarsi per le cariche associative;
- di recedere in qualsiasi momento.

5.2 Gli Associati hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- pagare le quote associative nell'ammontare fissato dall'Assemblea (ad eccezione degli Associati Onorari). La quota associativa a carico degli Associati non ha carattere patrimoniale ed è annuale; essa non è trasferibile né per atto tra vivi né per causa di morte e non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Associato.

5.3 La qualità di Associato si perde nei seguenti casi:

- per morte, estinzione, scioglimento;
- per recesso da notificarsi mediante lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica al Consiglio Direttivo;
- per esclusione; l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, nel caso di morosità nel pagamento della quota associativa protratto per oltre cinque anni; nel caso di grave inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Associato a favore dell'Associazione; grave inosservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi sociali competenti; per indegnità, incompatibilità, inidoneità, occulte manovre operate direttamente, indirettamente, o con l'ausilio di prestanomi tese ad assumere il controllo dell'Associazione;
- per decadenza; è pronunciata dal Consiglio Direttivo a seguito di interdizione, inabilitazione dell'Associato.

L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati sopra deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata e/o PEC.

Contro il provvedimento di esclusione l'Associato può ricorrere, secondo le medesime modalità e termini di cui all'art. 23 del *Codice*, al Collegio dei Probiviri, se nominato, ovvero in caso di sua mancanza all'Assemblea degli Associati.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che hanno determinato la perdita della qualifica di Associato.

Art. 6. Organi dell'Associazione

6.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente se nominato;

- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri se nominato;
- l'Organo di Controllo se nominato

6.2 Ai Consiglieri, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

6.3 L'Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art.7. Assemblea degli Associati

7.1 L'Assemblea degli Associati (di seguito l'"Assemblea") è composta da tutti gli Associati ed è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e di quanto all'ordine del giorno specificato in convocazione; l'Assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità o quando il Presidente, o almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

7.2 La convocazione avviene mediante avviso di convocazione affisso nella sede legale dell'Associazione e pubblicato sul sito web dell'Associazione, sito che l'Associato è tenuto a consultare quotidianamente, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea; copia dell'avviso di convocazione verrà inviata all'indirizzo di posta elettronica degli Associati che si saranno fatti parte diligente nel comunicarlo alla sede dell'Associazione; l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo (fisico o virtuale), del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione può prevedere che l'Assemblea si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui al successivo articolo 7.3.

7.3 All'Assemblea compete deliberare riguardo:

- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l'approvazione del bilancio consuntivo,
- l'approvazione del bilancio sociale redatto, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;
- la determinazione o rideterminazione delle quote associative,
- la nomina e la revoca di un Presidente Onorario scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Associazione;
- la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo,
- la nomina dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- la nomina e la revoca del Collegio dei Probiviri;
- la responsabilità dei componenti degli Organi sociali e sulla promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- gli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art.8. Funzionamento dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli Associati. Non raggiungendo in prima convocazione il quorum stabilito, l'Assemblea in seconda convocazione, è legittimamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni, sia in prima sia in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega dei tre quarti degli Associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con la presenza in proprio o per delega di almeno un decimo degli Associati. L'Assemblea delibera sia in prima sia in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in proprio o per delega. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati in proprio o per delega.

8.2 I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8.3 Ogni Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati, e ove il numero degli Associati sia pari o superiore a cinquecento, sino ad un massimo di cinque.

8.4 Presiede l'Assemblea degli Associati, il Presidente o, in caso di sua assenza il Vice Presidente, se nominato, o uno dei membri del Consiglio Direttivo, o altra persona designata di volta in volta dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice degli Associati presenti o rappresentati. Svolge l'attività di Segretario dell'Assemblea un Associato designato dal Presidente dell'Assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario della riunione.

8.5 Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.9. Il Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea.

9.2 Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

9.3. Il Consiglio Direttivo resterà in carica tre esercizi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vice Presidente.

Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, che non costituiscono la maggioranza del Consiglio, gli altri provvedono a sostituirli con i primi dei non eletti. In mancanza di questi ultimi compete all'Assemblea la nomina del sostituto. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui fanno parte.

9.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando uno dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare spedito a mezzo di lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'Associazione, almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato almeno quarantotto ore prima della riunione mediante qualunque mezzo purchè idoneo a garantire l'avvenuta ricezione della convocazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

L'avviso di convocazione può prevedere che il Consiglio Direttivo si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del precedente articolo 8.4.

9.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

9.6 Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare il Presidente Onorario se nominato, senza diritto di voto.

9.7 Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei libri obbligatori a sensi di legge e del *Codice* e cioè, in particolare, del libro degli Associati, del libro delle adunanze dell'Assemblea, del libro delle adunanze dell'organo amministrativo e verifica che siano tenuti ed aggiornati gli altri libri obbligatoriamente previsti dal *Codice* o facoltativamente istituiti.

9.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri. Le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, se non diversamente stabilito, sono approvate sempre ed in ogni caso con la maggioranza semplice degli intervenuti alla riunione. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà farsi coadiuvare da volontari o, se le disponibilità finanziarie lo consentissero, da persone assunte regolarmente.

9.10 Il Consiglio Direttivo, eccetto per le materie tassativamente riservate all'Assemblea degli Associati di cui al precedente articolo 7.3, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per lo svolgimento

dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi Associativi fra i quali, a titolo esemplificativo:

- deliberare sull'ammissione di nuovi Associati e adottare i provvedimenti di esclusione e decadenza;
- redigere il bilancio consuntivo da trasmettere al soggetto incaricato della revisione legale, se nominato, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio;
- provvedere all'utilizzo e all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali;
- definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- nominare il Comitato Scientifico ai sensi del successivo art. 13.

9.11 Al Consiglio Direttivo compete inoltre il potere di autorizzare l'apertura di Sezioni Periferiche dell'Associazione che da esso dipenderanno, anche amministrativamente. Il Consiglio Direttivo potrà erogare somme a dette sezioni secondarie nella persona di un Responsabile Locale per finanziare progetti o atti compatibili con lo scopo sociale (es.: incontri, attività di raccolta fondi, etc.). Ogni spesa dovrà essere tassativamente documentata e la documentazione giustificata dovrà essere inviata alla sede legale dell'Associazione. È nel potere del Consiglio Direttivo diffidare e revocare le attività delle Sezioni Periferiche se emergessero gravi irregolarità o se la Sezione non operasse in maniera sintonica con lo scopo sociale.

9.12 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, nominando se ritenuto opportuno un Segretario e un Tesoriere. Il Consiglio può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 10. Il Presidente e il Vice presidente

10.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

10.2 Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione. Può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

10.3 Il Consiglio Direttivo può nominare anche un Vice Presidente, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente

10.4 Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre esercizi o comunque fino alla scadenza del Consiglio che li ha nominati e possono essere rinominati.

Art. 11. L'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della funzione di revisione.

11.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga opportuno. L'Organo di Controllo è composto, alternativamente, su decisione dell'Assemblea in sede di nomina, da un membro o da un collegio composto da tre membri.

11.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del *Codice*, l'Associazione può attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.5 I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

11.6 La carica di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

11.7 I membri dell'Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di Controllo relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio.

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 12. I Proviviri

12.1 L'Assemblea può nominare, anche fra i non Associati, un Collegio dei Proviviri, composto da tre membri, che resterà in carica per tre esercizi.

12.2 Il Collegio dei Proviviri è competente ad esaminare, dirimere e decidere su tutte le controversie sorte in seno all'Associazione.

12.3 È obbligo che ogni contenzioso sia rimesso alla decisione del Collegio dei Proviviri, essendo questo organo deputato a dirimere le controversie.

12.4 Esemplicatamene questo organo delibera:

- su controversie fra Associati e l'Associazione;
- su ricorsi degli Associati inerenti a delibere emanate dagli organi dell'Associazione;
- in materia disciplinare; dopo aver preso in attento esame le vicende e comunque disposta l'audizione degli interessati può comminare la sospensione dei diritti di Associato fino a sei mesi.

12.5 Il Collegio dei Proviviri per fatti gravi può ratificare l'espulsione dall'Associazione.

12.6 L'Organo di Controllo, esemplificativamente, potrà pronunciarsi, se investito della controversia, inoltre riguardo:

- la proposta di esclusione dell'Associato dall'Associazione per manifesta incompatibilità e conflittualità;

- la proposta di esclusione dell'Associato dall'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o discredito all'Associazione o ai suoi componenti e organi.

Il Collegio dei Probiviri cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art.13. Il Comitato Scientifico

13.1 Il Consiglio Direttivo nomina entro trenta giorni dal suo insediamento il Comitato Scientifico, i cui membri sono scelti tra soggetti di alto profilo e competenza nell'ambito delle finalità e attività della Associazione. Il Consiglio ne individua anche il Presidente.

I membri del Comitato Scientifico restano in carica tre esercizi e, in ogni caso, scadono con il Consiglio Direttivo che li ha nominati.

13.2 Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive per il Consiglio Direttivo; in particolare il Comitato Scientifico sottopone al Consiglio Direttivo progetti ed iniziative per l'attività dell'Associazione; esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio Direttivo; esprime, se richiesto, pareri non vincolanti sui risultati conseguiti e sulle iniziative realizzate dall'Associazione.

13.3 Il Comitato è convocato dal Presidente del Comitato stesso ogni volta lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Presidente dell'Associazione o di almeno un terzo dei componenti il Comitato stesso.

13.4 Il funzionamento del Comitato Scientifico è disciplinato in uno specifico regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. Non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

13.5 Il Comitato Scientifico cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni.

Art.14. Il patrimonio

14.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondi di riserva.

14.2 Le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento dell'Associazione sono quelle previste per gli Enti del Terzo Settore:

- quote e contributi degli Associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali;
- erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- raccolta fondi;
- proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Art.15. Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione di utili

15.1 L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la propria esistenza, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

15.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.16. Esercizio e bilancio

16.1 L'esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

16.2 I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli Associati, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

16.3 I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

16.4 Il bilancio è redatto e depositato nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 13 e 87 del *Codice*. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice*.

Art.17. Scioglimento

17.1 L'Associazione si scioglierà per impossibilità di funzionamento o per volontà dell'Assemblea degli Associati. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con una maggioranza dei tre quarti degli Associati aventi diritto al voto. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del *Codice*, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.18 Legge applicabile

18.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., ed in subordine ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione e le altre norme di legge in materia.

F.to: Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 7 settembre 2023, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tab. B. del D.P.R. 642/72)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 11 undici maggio 2023 duemilaventitré.